



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RABITTI MADDALENA

Nella seduta del 17/12/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Riferisce il ricorrente che, in data 10/09/2013, il proprio conto corrente veniva fatto oggetto di un provvedimento di sequestro conservativo su richiesta della Procura della Corte dei Conti.

Nello specifico il provvedimento disponeva il sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma di euro 350.000,00, avente ad oggetto specifico i crediti relativi al quinto della retribuzione, al quinto del TFR nonché a tutte le somme esistenti sul conto corrente o che vi dovessero affluire in futuro. Riferisce il ricorrente che, successivamente, veniva accreditato in conto lo stipendio di settembre 2013 ma che l'emolumento, pari a euro 1.250,92, gli veniva reso indisponibile.

Poiché il 19/11/2013, in sede di riesame, il sequestro conservativo è stato rimodulato sottraendo all'indisponibilità le somme corrisposte dal suo datore di lavoro a



titolo di emolumenti poiché questi ultimi sono già oggetto del sequestro mediante ritenuta alla fonte nella misura di 1/5; il ricorrente ha richiesto all'intermediario di rendere disponibile la somma di euro 1.250,92 relativa alla cedola stipendiale di settembre 2013.

Non essendo la sua richiesta stata accolta, il ricorrente, dopo avere inutilmente esperito reclamo, si è rivolto all'ABF chiedendo al Collegio di voler disporre che la banca rimetta nella sua disponibilità l'importo di euro 1.250,92 relativo allo stipendio di settembre 2013.

Resiste l'intermediario osservando che le somme pervenute sul conto in data anteriore al 19/11/2013, anche se costituenti la retribuzione da lavoro dipendente del ricorrente, debbono essere tenute vincolate, poiché il Giudice ha espressamente statuito che essa debba trattenere tutte le somme esistenti e che "affluiranno sul conto del ricorrente", con la sola eccezione di quelle che saranno accreditate dal datore di lavoro a titolo di retribuzione (e non anche quelle già accreditate a titolo di retribuzione). Pertanto, dal momento che la somma di cui il ricorrente chiede di entrare in possesso è stata accreditata prima della notifica dell'ordinanza modificativa del provvedimento cautelare, che è stata effettuata il 4/12/2013, la richiesta del ricorrente appare priva di ogni fondamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'intermediario chiede al collegio di respingere la richiesta avanzata dal ricorrente perché infondata.

DIRITTO

Sebbene la banca non abbia sollevato eccezioni di rito, questo Collegio ritiene che dalla documentazione in atti emerga con evidenza l'irricevibilità del ricorso.

Le disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia, in forza dell'art. articolo 128-*bis* del Testo Unico Bancario e della deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, stabiliscono infatti che non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria (v. Sez. I, par. 4) e neppure possono essere prese in considerazione le controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione (Dec. 1664/14). In questo caso la questione è pendente presso la Corte dei Conti e dunque non può essere sottoposta alla valutazione di questo Collegio. Peraltro – come ha posto in evidenza Coll. Roma, dec. n. 6368/13 – la cognizione dell'ABF è preclusa quando «la controversia risulta incentrata sulla corretta esecuzione degli obblighi derivanti da un pignoramento presso terzi, notificato alla banca nell'ambito di un processo di esecuzione che risulta già definito con ordinanza di assegnazione».

Nel caso di specie la controversia è dunque sottratta alla competenza dell'ABF *ratione materiae*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PQM

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile in quanto la questione è oggetto di controversia pendente innanzi all'autorità giudiziaria.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA